

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III<sup>a</sup> SEZIONE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 063/CFA

(2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

### I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

**2. RICORSO SIG. ARMIENTI GEREMIA AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 2;
- AMMENDA DI €5.000,00,

**INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 6 C.G.S. - N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

**3. RICORSO SIG. DE LUCCHI GIORGIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER ANNI 4;
- AMMENDA DI €7.500,00,

**INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 C.G.S. - N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

**4. RICORSO SIG. PALADINI GIOVANNI AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 5;
- AMMENDA DI €10.000,00,

**INFLITTE AL RECLAMANTE, PRESIDENTE ED IN SEGUITO AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETÀ U.S. PONTEDECIMO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 8 COMMA 2 C.G.S. - N.10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

#### **5. RICORSO SIG.RA FUSCO MARYLIN AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE TEMPORANEA PER ANNI 5;**
- **AMMENDA DI €10.000,00,**

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE, DIRIGENTE E POI AMMINISTRATORE DI FATTO DELLA SOCIETÀ U.S. PONTEDECIMO, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 ED 8 COMMA 2 C.G.S. - N. 10283/677 PF13-14 AM/MA DEL 29.3.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 16 del 06.10.2016)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n. 1, 2, 3, 4, 5 come sopra proposti dalla Società S.C.D. Ligorna 1922 di Genova, dai sig.ri Armienti Geremia, De Lucchi Giorgio, Paladini Giovanni e dalla sig.ra Fusco Marilyn li accoglie, annullando la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

#### **II COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RICORSO SIG. FIORIN DENIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE – ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SACILESE CALCIO SSD - SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, 5 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMA 2 E 4, DELLO STATUTO, - NOTA N. 1001/1114 PF15-16/GT/CF DEL 21.7.2016** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 21/TFN del 06.10.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Fiorin Denis riduce la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 30.06.2017. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **III COLLEGIO**

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**7. RICORSO CALC. DI MARTINO MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS C.G.S. - NOTA N. 1822/1112 PF15-16 SP/GB DEL 9.8.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 18 del 29.9.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Martino Mirko riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.03.2017. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. RICORSO SIG. FREZZA RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 43 COMMI 1 E 6 C.G.S. – NOTA N. 785/1208 PF15-16 AA/AC/CF DEL 18.7.2016** (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 27 del 29.9.2016)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Frezza Raffaele riduce la sanzione dell'inibizione fino a tutto il 30.06.2017. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Pierluigi Ronzani

**Pubblicato in Roma il 18 novembre 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio